

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	223
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	222
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza circa la trasmissione dei dati sulla situazione economico-finanziaria di Alitalia così come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, inserito nel corso dell'esame presso questa Commissione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, comunica che la relazione è stata trasmessa alla Presidenza della Camera in data odierna ed è in corso di assegnazione alla Commissione Trasporti.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni e due osservazioni sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento.

Avverte altresì che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi e che quindi la Commissione non potrà esprimere il parere di competenza nella seduta odierna.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul

provvedimento in titolo che reca una serie di osservazioni, alcune delle quali sono volte a recepire le osservazioni e le criticità emerse nel corso delle audizioni (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e per aver voluto recepire alcune importanti osservazioni emerse nel corso delle audizioni e preannuncia il voto favorevole da parte del gruppo della Lega.

Davide GARIGLIO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice, che giudica un'oculata mediazione rispetto ai profili problematici sollevati dai soggetti auditi.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, in attesa della deliberazione da parte della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 marzo 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 148.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto del Governo n. 148);

rilevato che la direttiva (UE) 2017/2109 è volta a rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e salvataggio in mare in caso di incidente;

condivisi i rilievi espressi nel parere del Garante per la protezione dei dati personali;

rilevato che il termine per l'attuazione della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2019,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, al comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalità tecniche concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

2) all'articolo 12, sia soppresso il comma 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli oneri in capo alle società di navigazione, all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera c), che prevede la registrazione di un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal passeggero;

b) per le medesime finalità di semplificazione, si valuti l'opportunità, in sede attuativa, di introdurre deroghe agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 5 per le società di navigazione che forniscono collegamenti regolari a comunità isolate per rispondere a loro esigenze abituali, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva e recepita dall'articolo 7, comma 5.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149.

PROPOSTA DI PARERE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Atto del Governo n. 149);

rilevato che la direttiva (UE) 2018/645 modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri al fine di superare una serie di carenze che riguardano: difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati solo in parte corrispondere alle esigenze dei conducenti; difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro; mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra la Direttiva 2003/59/CE e la Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

sottolineata la necessità di rafforzare le disposizioni relative alla formazione dei conducenti;

considerato che la direttiva (UE) 2018/645 prevede che il codice unionale armonizzato « 95 » sia apposto dopo il 23

maggio 2020 anche sull'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità nazionali competenti ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, al fine di comprovarne la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE; viene inoltre stabilito che l'attestato al conducente non riportante tale codice sia riconosciuto valido, al fine di certificare la conformità sugli obblighi previsti per la qualificazione e la formazione, se rilasciato entro il 23 maggio 2020 e sino al termine di scadenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizzi le aziende di autotrasporto, compresi cooperative e consorzi, con più di 35 dipendenti con qualifica di conducente a tempo indeterminato ad effettuare la formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente alla presenza di un formatore abilitato;

b) considerando che la formazione periodica di 35 ore risulta allo stato tutta teorica, si valuti la possibilità di trasformare un monte ore in esercitazioni pratiche (nelle quali si dovrebbe, a titolo esemplificativo, simulare lo svolgimento

delle operazioni di carico e scarico di un rimorchio, la corretta distribuzione delle merci e delle pedane all'interno dello stesso e il relativo aggancio e sgancio);

c) si valuti l'opportunità di riconoscere ai conducenti uno sgravio dalle 35 ore complessive della formazione a seguito della frequenza di corsi formativi attinenti e correlati (ad esempio, corsi per il conseguimento dell'A.D.R., per il trasporto di animali, di sensibilizzazione verso le disabilità, per la formazione all'uso corretto del tachigrafo, sui tempi di guida e di riposo);

d) si valuti la possibilità di dilazionare nei 5 anni la formazione periodica obbligatoria con un modulo di 7 ore annuo per un totale complessivo di 35 ore; nell'ambito delle sette ore è auspicabile approfondire le materie previste nella formazione anche tramite il simulatore di guida di alta qualità non ancora attivo in Italia;

e) per quanto riguarda lo svolgimento della formazione tramite *e-learning*, si

valuti l'opportunità di inserire uno strumento per il riconoscimento della persona che effettua la formazione e a fine sessione rilasciare la stampa di un certificato di frequenza da consegnare alla motorizzazione ai fini dell'ottenimento del duplicato o il rilascio della patente e della carta di qualificazione del conducente;

f) per quanto riguarda il codice unionale armonizzato « 95 » appare necessario un coordinamento tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per le proprie competenze. Con riferimento ai conducenti di Paesi non appartenenti all'Unione europea, che possono circolare con l'attestato di conducente, appare opportuno apporre anche su tale attestato il codice unionale. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe essere competente per il rilascio dell'attestato del conducente, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe provvedere all'apposizione del codice unionale.